



Dal 1° gennaio 2021, a prescindere dall'accordo appena siglato, il Regno Unito non è più parte del mercato unico e quindi non si applica più il principio della libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

### **Brexit Checklist - Persone Fisiche**

Di seguito, alcuni dei principali cambiamenti.

<b>VIVERE</b>	<b>LAVORARE</b>	<b>STUDIARE</b>
<p>Coloro che vorranno restare a vivere nel Regno Unito non avranno bisogno del visto ma dovranno ottenere lo status di residente permanente (<i>settled status</i>) o di residente provvisorio (<i>pre-settled status</i>), se vivono nel Paese da meno di 5 anni.</p> <p>Il termine ultimo per presentare domanda è il 30/06/2021 ma bisogna dimostrare di essersi trasferiti prima del 31/12/2021</p>	<p>Chi vorrà andare nel Regno Unito per lavoro dovrà avere un visto, ottenibile attraverso le procedure spiegate di seguito, facendo domanda per una delle categorie previste dal <b>nuovo sistema a punti</b> correlata al lavoro che si vorrebbe svolgere.</p>	<p>Chi vorrà studiare in Gran Bretagna dovrà chiedere il visto ed esser coperto da assicurazione sanitaria. Si applicheranno delle regole diverse per l'iscrizione alle Università, visto che il Regno Unito non farà più parte del programma Erasmus e le rette universitarie saranno più costose.</p>
<b>VIAGGIARE</b>	<b>INVESTIRE</b>	<b>RECARSI IN ITALIA</b>
<p>Non si potrà restare nel Regno Unito per più di tre mesi nell'arco di 180 giorni ma a livello documentale non cambierà nulla. Fino al 1° Ottobre 2021, i viaggiatori italiani e quelli degli altri Paesi europei non avranno bisogno del visto. Da ottobre 2021 sarà necessario il passaporto per tutti (con validità di almeno 6 mesi).</p>	<p>Qualora si volesse aprire un'attività e/o investire in immobili o attività finanziarie collegate con il Regno Unito, si dovranno tenere in considerazione le varie normative interne e il loro cambiamento dovuto a Brexit che in precedenza potevano non avere impatti per evitare complicazioni amministrative e/o fiscali.</p>	<p>Per i cittadini Britannici che si vorranno recare in Italia per vivere, lavorare, studiare, viaggiare o investire, si applicheranno le stesse "restrizioni" evidenziate per cittadini Italiani, quindi ci potrebbero essere cambiamenti importanti che è bene verificare per i propri famigliari e/o colleghi.</p>

## VIVERE

I cittadini dell'Unione Europea, a prescindere dal fatto che sia stato raggiunto il “deal”, dovranno comunque provvedere a regolarizzare la propria posizione per poter continuare a vivere e lavorare legittimamente nel Paese. Stessa cosa vale per le coloro che intenderanno prendere la residenza, lavorare, studiare o visitare il Regno Unito **dopo il 31 dicembre 2020** perché dovranno seguire le nuove regole illustrate in questo sito a cui fare riferimento.<sup>1</sup>

**A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE** non saranno più applicabili le disposizioni comunitarie in materia d'immigrazione, e i cittadini comunitari - quindi anche italiani - stabiliti in Regno Unito avranno bisogno di **regolarizzare la propria posizione fino al 30 giugno del 2021** attraverso l'“*EU Settlement Scheme*”<sup>2</sup>

## LAVORARE

Nel nuovo sistema di immigrazione a punti, chiunque intenda trasferirsi nel Regno Unito per lavoro dovrà soddisfare una serie di requisiti specifici per i quali guadagnerà punti. I visti verranno di conseguenza assegnati a coloro che guadagneranno abbastanza punti.

Il sistema a punti fornirà ai datori di lavoro nel Regno Unito accordi semplici, efficaci e flessibili per reclutare lavoratori qualificati da tutto il mondo attraverso una serie di diverse “*routes*” di immigrazione<sup>3</sup>:

- **Lavoratori qualificati** - Il percorso *Skilled Worker* consente ai datori di lavoro di reclutare persone per lavorare nel Regno Unito in un settore specifico. Un lavoratore qualificato deve avere un'offerta di lavoro inerente le proprie qualifiche e competenze da parte di uno sponsor approvato dall'Home Office.
- **Intra-Company Transfer** - Il percorso di trasferimento intra-aziendale è per i lavoratori che vengono trasferiti dall'azienda per la quale lavorano per svolgere un ruolo qualificato nel Regno Unito;
- **Graduate ICT** - Il percorso Intra-Company Graduate Trainee è per i lavoratori che vengono trasferiti dall'azienda per la quale lavorano per svolgere un ruolo nel Regno Unito nell'ambito di un programma strutturato di formazione per laureati;
- **Global Talent** - Il percorso Global Talent è rivolto a persone di 18 anni o più che operano nel campo delle scienze, dell'ingegneria, delle scienze umane, della medicina, della tecnologia digitale o delle arti e della cultura che possono dimostrare di avere un talento eccezionale;
- **Innovator** - Il percorso Innovator è rivolto a coloro che intendano costituire un'impresa nel Regno Unito sulla base di un'idea imprenditoriale innovativa, fattibile e scalabile che ha generato, o alla quale ha contribuito in modo significativo. La domanda deve essere supportata da un organismo di supporto;
- **Start-up** - Il percorso Start-up è rivolto a coloro che intendano fondare un'impresa nel Regno Unito per la prima volta. Il soggetto deve avere un'idea imprenditoriale innovativa, fattibile e scalabile che sia supportata da un ente di supporto approvato dall'Home Office.

<sup>1</sup> Si veda: <https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know>;

<sup>2</sup> Si veda: <https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families>;

<sup>3</sup> Si veda per approfondimenti: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-further-details-statement>;

Questo rappresenta un cambiamento significativo per i datori di lavoro che reclutano al di fuori del Regno Unito, al quale dovranno adattarsi. Se il datore di lavoro non è uno *“licensed sponsor”* e pensa di voler sponsorizzare alcuni lavoratori attraverso lo schema *“skilled worker route”* dovrebbe immediatamente fare richiesta secondo quanto spiegato in questo sito.<sup>4</sup>

## STUDIARE

La Gran Bretagna è formalmente uscita dal programma *Erasmus* per gli scambi universitari. Per studiare nel Regno Unito si dovrà ottenere un visto basato sul possesso di determinati requisiti, tra i quali essere in grado di dimostrare che:

- sia stata offerta la frequenza di un corso da uno sponsor per studenti riconosciuto dall’Home Office;
- si possa parlare, leggere, scrivere e capire la lingua inglese;
- si sia autosufficienti nel mantenersi e pagare il corso;
- si intenda seriamente studiare nel Regno Unito.

È previsto un visto separato per studenti minorenni (*“Child Student”*) di età compresa tra i 4 e i 17 anni che desiderano studiare in una scuola indipendente.

## VIAGGIARE

La fine della libertà di circolazione vuol dire che viaggiare verso la Gran Bretagna sarà diverso per i cittadini europei.

Non servirà un visto per una vacanza, ma non si potrà soggiornare per più di tre mesi continuativi fino a un totale di 180 giorni.

Tuttavia, sarà richiesto di utilizzare il passaporto alla frontiera, invece che la carta di identità, a partire dall'ottobre 2021.<sup>5</sup>

## INVESTIRE

Non ci sono particolari cambiamenti rispetto alla normativa interna del Regno Unito dovuti a Brexit ma ci saranno cambiamenti amministrativi e fiscali che devono esser verificati in relazione ai flussi di reddito dovuti alla non applicabilità delle direttive europee<sup>6</sup>.

Anche in riferimento ad acquisto o vendita di casa nel Regno Unito non ci sono particolari cambiamenti dovuti alla Brexit, tranne alcuni aspetti pratici che si stanno già evidenziando tra cui una maggiore difficoltà ad aprire un conto corrente ed ottenere un *“mortgage”*.

<sup>4</sup> Si veda per approfondimenti: <https://www.gov.uk/apply-sponsor-licence>

<sup>5</sup> Per approfondimenti si veda: <https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model>

<sup>6</sup> Per approfondimenti si veda: <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-deduction-of-tax-from-interest-royalties-and-dividends-from-1-january-2021>

## RECARSI IN ITALIA

Per cittadini britannici andare in Italia richiederà il rispetto di alcuni requisiti<sup>7</sup> che possiamo riassumere come segue:

- Si potrà visitare l'Italia per un massimo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni; sarà previsto un "Visa Scheme" dopo il 2022;
- Per lavorare in Italia ci sarà bisogno di una "Working Visa";
- Per studiare in Italia ci saranno maggiori costi e complicazioni amministrative legate all'ottenimento di una "Student Visa".



<sup>7</sup> Per approfondimenti: <https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021>

## Brexit Checklist - Persone Giuridiche

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha prodotto notevoli cambiamenti giuridici da considerare con attenzione. Segue una breve disamina dei principali.

CONTRATTI	ADEMPIMENTI IN DOGANA	DICHIARAZIONI IVA
<p>Dovranno essere rivisti gli accordi contrattuali in essere per verificare l'impatto sui riferimenti alla legislazione europea e le clausole di regolamento della legge applicabile e del foro competente.</p>	<p>Dovranno essere adempiute le necessarie formalità doganali sia per importare che esportare beni, anche in considerazione della categoria di riferimento dei beni ("<i>standard goods</i>" piuttosto che "<i>controlled goods</i>"). Non sono applicabili dazi doganali o oneri di alcun tipo sui beni importati o esportati che rispettino le <b>regole di origine</b> previste nell'Accordo. L'importatore in UK deve certificare che i beni hanno origine nell'UE al fine di non pagare dazi doganali.</p> <p>Importatori ed esportatori dovranno avere un codice EORI rilasciato dal Regno Unito. Il codice EORI EU sarà necessario solo nel caso in cui il soggetto sia responsabile della presentazione della dichiarazione doganale in EU.</p>	<p>Le movimentazioni di merci da e verso il Regno Unito saranno classificabili, rispettivamente, come "esportazioni" ed "importazioni". A partire dal 1° gennaio 2021 i soggetti in possesso della registrazione VAT in UK potranno dichiarare l'import VAT nella dichiarazione VAT diversamente dai soggetti non registrati che dovranno invece assolvere il pagamento in dogana. Per quest'ultimo caso sarà utile considerare la richiesta di apertura di un Duty Deferment Account in UK.</p> <p>Con riferimento alle spedizioni di beni con valore inferiore a £135 la VAT dovrà essere applicata al momento della vendita anziché all'ingresso nel territorio UK.</p>

PRODOTTI	LAVORATORI	FISCALITÀ	PRIVACY LAW & GDPR
<p>Si dovrà verificare la conformità dei prodotti "CE" e procedere con l'ottenimento, dal 2022, del marchio "UKCA". Attenzione anche alla etichettatura dei prodotti e al relativo adeguamento.</p>	<p>A partire dal 1° gennaio 2021 si devono adeguare le "<i>policy aziendali</i>" al nuovo Sistema di Immigrazione a punti per assumere personale con cittadinanza europea nel Regno Unito e/o gestire la trasferta dei propri dipendenti.</p>	<p>Ci saranno diversi impatti da considerare sia sul piano delle imposte dirette che indirette, sarà importante verificare per ogni transazione la differenza "<i>fiscale</i>" rispetto a quanto era previsto con l'applicazione delle direttive comunitarie.</p>	<p>Il GDPR cessa di essere applicabile al Regno Unito con conseguenze sulla disciplina dei trasferimenti di dati personali da e verso l'UE.</p>

## CONTRATTI

Va innanzitutto verificata l'opportunità di mantenere la legge inglese quale legge regolatrice dei contratti commerciali considerata la natura degli stessi e la residenza delle parti. Analogamente, le clausole sul foro competente vanno analizzate alla luce della potenziale maggiore difficoltà e durata dei procedimenti di riconoscimento delle sentenze dei tribunali inglesi.

Il Regno Unito ha adottato misure per aderire alle convenzioni internazionali, che, se accettate, possono ridurre tempi e costi. La Convenzione dell'Aja è stata già adottata dal Regno Unito che ha anche chiesto di aderire alla Convenzione di Lugano.

Il ricorso a clausole arbitrali potrebbe in ogni caso rivelarsi vantaggioso ed efficiente per risolvere potenziali controversie. La Brexit non produce impatti sulle clausole e/o procedure arbitrali esistenti.

I contratti che contengono riferimenti a normative o regolamenti europei, o anche semplicemente alla UE, vanno analizzati per verificare le conseguenze dell'uscita del Regno Unito e delle sue leggi dall'UE (per es. la definizione di "EU Law") ed eventualmente modificati.

Anche gli Incoterms potrebbero essere modificati alla luce di quale parte assumerà i nuovi obblighi di sdoganamento all'importazione e/o esportazione dal Regno Unito e l'UE.

È particolarmente importante che i contratti chiariscano adeguatamente i termini per gli scambi commerciali oltre i confini dell'UE, compreso il modo in cui vengono trattati l'IVA e i dazi e chi è responsabile delle formalità di importazione ed esportazione. Nei contratti vanno considerati i termini e le condizioni del servizio internazionale (INCOTERMS).

## ADEMPIMENTI IN DOGANA

L'accordo di libero scambio tra il Regno Unito e l'UE significa che non esistono tariffe o contingenti tariffari sulle importazioni nel Regno Unito che "hanno origine" nell'UE, o sulle importazioni nell'UE che "hanno origine" nel Regno Unito. Esistono, tuttavia, differenze di trattamento in riferimento al movimento di merci tra Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito.

Tutte le importazioni e le esportazioni di merci tra il Regno Unito e l'UE saranno soggette a procedure doganali. Le accise continueranno ad essere applicate al tabacco, all'alcool e ad alcuni prodotti energetici.

Le regole di base della dogana sono che le merci importate sono dichiarate, e gli eventuali dazi sono pagati (che potrebbero includere IVA, dazi doganali e accise), al momento dell'importazione. Tuttavia, i commercianti che importano regolarmente merci possono beneficiare di un "conto di differimento dei dazi" (DDA). Ciò consente di pagare i dazi doganali, le accise e l'IVA all'importazione, una volta al mese e tramite l'addebito diretto, invece di essere pagati per ciascuna spedizione.

Le imprese devono registrarsi presso HMRC per aprire un conto di differimento dei dazi e fornire una garanzia bancaria. Alcune imprese potranno qualificarsi per richiedere l'esonero dalla garanzia.

Per importare o esportare merci nel Regno Unito è necessario un numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico GB (EORI). Questo è richiesto per tutte le aziende (commercianti e trasportatori) che trasportano merci in entrata o in uscita dalla Gran Bretagna, comprese quelle che ritardano le loro dichiarazioni di importazione.

Alcuni commercianti o trasportatori nel Regno Unito potrebbero anche dover richiedere un numero EORI UE. I commercianti avranno bisogno di un numero EORI UE se la loro azienda deve fare dichiarazioni doganali o ottenere una decisione doganale in UE.

## ADEMPIMENTI IN DOGANA

Ora potranno essere richieste anche licenze e certificati di importazione che non erano necessarie prima della fine del periodo di transizione. Ulteriori informazioni sulle importazioni nel Regno Unito dall'UE sono disponibili sul sito <https://tinyurl.com/Brdealimp>.

Nuove regole anche per i trasportatori in quanto sarà necessario per tutti i camionisti che svolgono attività di trasporto internazionale ottenere un permesso di accesso Kent (KAP). Questo permesso è necessario sia per gli autisti Britannici che per quelli non Britannici che attraversano il confine via Dover o Eurotunnel, indipendentemente dal fatto che il camion sia carico o meno. Non è richiesto per il trasporto nazionale verso, da o all'interno del Kent, né per i veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate, né per le partenze da altri porti. Il permesso è valido solo per 24 ore. Si può ottenere un KAP da <https://www.gov.uk/check-hgv-border>.

In merito alle *regole di origine* per l'applicazione della tariffa preferenziale, l'Accordo commerciale e di cooperazione contiene norme di origine su misura per ogni linea tariffaria. Per beneficiare delle tariffe preferenziali, le merci devono in genere essere interamente procurate (ad esempio, coltivate, estratte, ecc.) nell'UE o nel Regno Unito, essere sottoposte a una produzione significativa nell'UE o nel Regno Unito, o avere una certa proporzione (in genere più del 50%) dei loro materiali in termini di valore originari dell'UE o del Regno Unito.

Inoltre, al momento dell'importazione nel Regno Unito dall'UE (o dell'importazione nell'UE dal Regno Unito), l'importatore sarà tenuto a dichiarare di essere in possesso della prova che la merce è conforme alle norme di origine. La certificazione può avvenire mediante:

- Attestazione di Origine emessa dall'esportatore.
- Dichiarazione di conoscenza da parte dell'importatore che confermi l'origine del prodotto.

Il testo dell'Attestazione di origine si trova nell'allegato ORIG-4 del TCA '[accordo di commercio e cooperazione](#)'.

Quando si esporta dall'UE al Regno Unito, qualsiasi esportatore può rilasciare una dichiarazione di origine quando il valore della spedizione è pari o inferiore a 6.000 euro (attualmente 5.700 sterline). Al di sopra di tale importo l'esportatore dell'UE deve avere un numero REX (Registered Exporter) e includerlo nella dichiarazione.

Quando si esporta verso l'UE si deve includere il numero EORI in ogni dichiarazione rilasciata al cliente UE, indipendentemente dal valore.

L'attestazione di origine deve figurare su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale (esclusa la polizza di carico) che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

Sarà valido per 2 anni dalla data di rilascio sulle importazioni nel Regno Unito e 12 mesi per le importazioni nell'UE.

La "conoscenza degli importatori" consente all'importatore di chiedere il trattamento tariffario preferenziale sulla base di [prove ottenute in merito al carattere originario dei prodotti importati](#). Tali elementi di prova devono essere in possesso dell'importatore, essere sotto forma di documenti di supporto o documenti giustificativi che possono essere forniti dall'esportatore o dal produttore e fornire la prova che il prodotto si qualifica come originario.

## ADEMPIMENTI IN DOGANA

Poiché l'importatore presenta una richiesta in base alle proprie conoscenze, l'esportatore o il produttore non è tenuto a fornire alcuna dichiarazione di origine.

È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021, in cui non sarà necessario fornire la prova dell'origine alla frontiera. Tuttavia, a meno che non si faccia affidamento sulle conoscenze degli importatori, la prova dell'origine deve essere ottenuta successivamente ed entro il 31 gennaio 2022.

Le dichiarazioni doganali semplificate possono essere effettuate attraverso il sistema CHIEF o il nuovo sistema di dichiarazione doganale utilizzando il numero EORI per molte merci, in particolare quelle che non richiedono certificati o licenze.

La dichiarazione doganale può essere differita fino a 6 mesi se le merci non rientrano nella categoria dei "controlled goods" e se:

- erano in libera circolazione nell'UE;
- sono state importate in libera circolazione in Gran Bretagna nel periodo tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2021.

Questi possono essere dichiarati nei registri di un'azienda senza ottenere l'autorizzazione in anticipo. È necessario inviare ad HMRC informazioni complete entro 175 giorni con una dichiarazione complementare.

I beni controllati ("controlled goods"), invece, comprendono prodotti soggetti ad accise, farmaci controllati, prodotti chimici, specie in via di estinzione, armi, beni soggetti a sanzioni, dazi antidumping o compensativi e diamanti grezzi.

## DICHIARAZIONI IVA

Per importare o esportare da/verso l'UE, un'azienda del Regno Unito deve ottenere un numero EORI. Questo è fondamentale per consentire all'azienda di interagire con le autorità doganali.

Le regole di triangolazione non saranno più applicabili ai numeri di partita IVA del Regno Unito. Le EC Sales List non dovranno più essere depositate, ad eccezione delle società dell'Irlanda del Nord.

Gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni Intrastat rimarranno in vigore.

Le norme esistenti per le importazioni da paesi extracomunitari si applicano ora alle importazioni dall'UE, ma con alcune modifiche. A partire dal 1° gennaio 2021, gli operatori registrati ai fini IVA possono contabilizzare l'IVA all'importazione sulla loro dichiarazione IVA utilizzando una *contabilità IVA posticipata*. Ciò significa che le imprese registrate ai fini IVA nel Regno Unito che importano merci nel Regno Unito potranno contabilizzare l'IVA all'importazione sulle loro dichiarazioni IVA, invece di pagare l'IVA all'importazione al momento dell'arrivo delle merci al confine del Regno Unito o subito dopo.

Questo importante allentamento vale per le importazioni dall'UE e dai paesi terzi. In questo modo le imprese del Regno Unito che importano da paesi extra UE avranno un vantaggio in termini di flusso di cassa.

Tuttavia, gli operatori non registrati ai fini IVA (e tutti gli operatori registrati ai fini IVA che non utilizzano la contabilità IVA posticipata) dovranno dichiarare e pagare l'IVA all'importazione attraverso le procedure doganali. In questo contesto, i pagamenti dell'IVA possono essere rinviati utilizzando un conto di differimento dell'IVA DDA.

Per quanto riguarda l'IVA sulle importazioni di beni per spedizioni di valore non superiore a 135 sterline (escluse le spedizioni da consumatore a consumatore), il punto di riscossione dell'IVA sarà spostato dal

## DICHIARAZIONI IVA

punto di importazione al punto di vendita. Ciò significa che l'IVA sulle vendite, piuttosto che l'IVA all'importazione, sarà dovuta su queste spedizioni e quindi contabilizzata attraverso la dichiarazione IVA. Sarà necessario che il fornitore si registri per l'IVA nel Regno Unito e contabilizzi l'IVA.

Nel caso in cui la merce provenga dal Regno Unito o dall'UE e sia venduta direttamente ai clienti dell'Irlanda del Nord, verrà addebitata l'IVA all'importazione.

Il limite di £135 si applica al valore totale della spedizione e non al valore separato dei singoli articoli di una spedizione. Inoltre, ci sono regole separate per i prodotti soggetti ad accisa e per i prodotti non commerciali come i regali.

Se il valore della spedizione è superiore a £135, la merce sarà soggetta a IVA e dazi all'importazione. I mercati online (OMP) che si occupano di facilitare la vendita di merci importate, sono responsabili della riscossione e della contabilizzazione dell'IVA, anche quando le merci si trovano nel Regno Unito presso il punto vendita.

Dopo il 31 dicembre 2020, tutte le forniture di servizi digitali ai consumatori negli Stati membri dell'UE sono soggette all'IVA nello Stato membro del consumatore. La soglia annuale di 8.818 sterline per le vendite transfrontaliere di servizi digitali ai consumatori dell'UE non è più valida.

Le imprese dovranno applicare l'IVA all'aliquota del luogo in cui ha sede il cliente e dichiarare tali vendite allo Stato membro dell'UE interessato.

Le imprese del Regno Unito che hanno utilizzato il UK VAT MOSS possono continuare ad utilizzare il sistema, ma devono registrarsi per il VAT MOSS non-union scheme in uno Stato membro dell'UE.

Per le imprese che desiderano continuare a utilizzare il MOSS, devono registrarsi al programma entro il 10 del mese successivo alla prima vendita dopo che il Regno Unito ha lasciato l'UE. Ad esempio, registrarsi entro il 10 febbraio 2021 se la vendita viene effettuata nel gennaio 2021.

In alternativa, le imprese possono registrarsi in ogni Stato membro dell'UE in cui effettuano vendite. Per ulteriori informazioni sulla registrazione all'IVA negli Stati membri dell'UE, consultare il sito web dell'Unione Europea.

Le imprese non britanniche che in precedenza avevano utilizzato il UK VAT MOSS non-union scheme dovranno ora registrarsi per il regime in uno Stato membro dell'UE.

Le imprese non britanniche devono dichiarare le vendite di servizi digitali ai consumatori del Regno Unito registrandosi per l'IVA nel Regno Unito e dichiarando le vendite tramite una dichiarazione IVA del Regno Unito.

Per dichiarare l'imposta sul valore aggiunto, le imprese possono registrarsi per l'IVA in ogni Stato membro dell'UE in cui vengono effettuate le vendite o registrarsi per il MOSS non-union scheme in uno Stato membro dell'UE di loro scelta.

Il UK VAT Mini One Stop Shop (MOSS) era un servizio online che permetteva alle imprese dell'UE che vendono servizi digitali ai consumatori di altri Stati membri dell'UE di segnalare e pagare l'IVA tramite un'unica dichiarazione e pagamento dell'IVA nel loro Stato membro d'origine.

Dal 1° gennaio 2021, le imprese non possono più utilizzare il sistema MOSS del Regno Unito per segnalare e pagare l'IVA sulle vendite di servizi digitali ai consumatori nell'UE.

## DICHIARAZIONI IVA

Le imprese che vendono servizi digitali ai consumatori dell'UE devono iscriversi al programma MOSS non-union scheme in uno dei restanti 27 Stati membri dell'UE. I termini di registrazione sono gli stessi di cui sopra per il MOSS.

## PRODOTTI

Il marchio UKCA si applica alla maggior parte dei prodotti precedentemente soggetti al marchio CE.

Il marchio UKCA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Tuttavia, per dare alle aziende il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti, nella maggior parte dei casi sarà ancora possibile utilizzare il marchio CE fino al 1° gennaio 2022.

## LAVORATORI

Secondo le nuove disposizioni in tema di immigrazione in vigore dal 1° gennaio 2021, un cittadino europeo che desidera recarsi nel Regno Unito per lavorare o per vivere a lungo termine, dovrà richiedere un visto (principalmente il sistema a punti). Nella maggior parte dei casi il dipendente dovrà essere sponsorizzato da un datore di lavoro del Regno Unito.

I datori di lavoro del Regno Unito dovrebbero quindi prendere in considerazione la revisione o la modifica dei loro processi di HR per garantire che siano pienamente conformi alla normativa e siano dotati di “licenza da sponsor” per poter assumere cittadini dell'UE.

Cambia anche il regime dei versamenti ai fini previdenziali per i dipendenti distaccati (in UK da paese UE o viceversa) a partire dal 1° gennaio 2021. Il trade agreement prevede che vengano inserite misure per coordinare le prestazioni di sicurezza sociale tra UK e UE per evitare che si debbano effettuare doppie contribuzioni.

Si tratta di misure decisamente più limitate rispetto al passato e applicabili soltanto agli stati membri UE che decidano di aderirvi per cui se si hanno dipendenti in queste situazioni è opportuno valutare le conseguenze ai fini previdenziali.

I dipendenti che sono cittadini UE/SEE/Svizzeri che già risiedono nel Regno Unito al 31 dicembre 2020, dovranno registrarsi per il settlement scheme entro il 30 giugno 2021.

Se si desidera assumere da oltreoceano, il datore di lavoro dovrà fare domanda per diventare datore di lavoro sponsorizzato e prendere in considerazione il nuovo sistema di immigrazione a punti introdotto dal governo.

## FISCALITÀ

In aggiunta a quanto visto in relazione all'IVA, le conseguenze della Brexit sulle imposte sui redditi riguardano principalmente l'inapplicabilità delle direttive comunitarie in materia di imposizione diretta. In particolare, i flussi intercompany possono essere influenzati dall'inapplicabilità della Direttiva Madre-Figlia e della Direttiva Interessi & Royalties che, a determinate condizioni, permettono l'esenzione da ritenuta alla fonte per i pagamenti di interessi, dividendi e royalties tra imprese europee associate.

Potrebbero essere quindi applicate ritenute alla fonte su determinati flussi intercompany tra l'UE ed il Regno Unito con la conseguente necessità di rivisitare alcune strutture societarie.

## GDPR

Un'altra importante area interessata dalla Brexit è quella relativa alla privacy, cioè al trattamento dei dati personali, considerato che la GDPR cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Sotto un profilo domestico il Data Protection Act 2018, che incorpora con alcune piccole modifiche la GDPR, rimarrà in vigore ma una particolare attenzione deve essere dedicata ai trasferimenti internazionali di dati. Difatti, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è diventato un "paese terzo" a questi fini che in circostanze normali significherebbe che i trasferimenti dei dati personali dallo SEE al Regno Unito deve essere legittimato da garanzie adeguate, quali per esempio le clausole contrattuali standard.

Il trade agreement prevede tuttavia un periodo transitorio di 4 mesi (eventualmente prorogabile di altri due) per consentire alla Commissione Europea la valutazione dell'adozione di un riconoscimento di "adeguatezza" della legislazione del Regno Unito in modo tale che queste garanzie non siano necessarie.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dal Regno Unito alla UE SEE, tale decisione di adeguatezza è stata già intrapresa unilateralmente dal Regno Unito.

Si consiglia di analizzare i flussi di dati tra il Regno Unito e la UE per determinare quali potrebbero richiedere garanzie per legittimare i trasferimenti nel caso in cui la Commissione Europea non adottasse una decisione di adeguatezza rispetto al Regno Unito.

